



OLEIFICIO "SANTA BARBARA"

Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Scandriglia

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI (RECS)

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l'elezione delle cariche sociali

Articolo 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento valgono, con le specifiche indicate di seguito, per l'elezione degli organi sociali della Cooperativa ed in particolare del Consiglio di Amministrazione e dell'Audit Interno-Collegio Sindacale, d'ora in avanti definito AI-CS.

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 3

Criteri per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea di soci sulla base di una proposta costituita da una o più liste complete di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere. Non sono ammessi voti su singoli candidati.

La composizione del Consiglio di Amministrazione oltre, a riflettere la presenza sociale e territoriale della Cooperativa, deve anche esprimere capacità di indirizzo, esperienza e fedeltà ai principi ed ai valori cooperativi, nonché promuovere una significativa presenza femminile

Articolo 4

Formazione delle liste dei candidati

Il Consiglio di Amministrazione uscente formula la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere candidati i soci già iscritti al 30 giugno dell'anno in cui scade il mandato degli organi sociali i quali:

- 1 – Non svolgano attività e/o non ricoprano incarichi in palese contrasto con l'attività ed interessi della Cooperativa e del movimento cooperativo nel suo complesso;
- 2 – Non ricadano nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del C.C., né in una delle ipotesi degli articoli 2390 e 2391 dello stesso C.C.;

Nel valutare ciascuna proposta di candidatura, dovrà essere tenuto conto:

- a) della rappresentatività sociale e territoriale rispetto all'attività della Cooperativa;



OLEIFICIO “SANTA BARBARA”

Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Scandriglia

- b) dell'eventuale esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in cooperative e/o altre società e/o in altri organismi del Movimento Cooperativo;
- c) delle attività e degli incarichi svolti per conto della Cooperativa o del coinvolgimento dimostrato nelle iniziative della cooperativa stessa;
- d) delle attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali e/o di tutela ed attenzione all'ambiente.

Non possono essere candidati alla carica di amministratore, e se già eletti decadono, coloro che ricoprono presso Pubbliche amministrazioni funzioni elettive e non, con ruoli esecutivi quali, a titolo esemplificativo, Sindaci ed assessori comunali, provinciali e regionali, Presidenti di Regione e Provincie.

Non è consentito presentare uno stesso candidato in più liste.

Articolo 5

Procedura per la formazione della lista dei candidati

Previo informazione a tutti i Soci da diffondere con le modalità più adeguate, quali posta elettronica, affissione albo Cooperativa, esercizi commerciali e sito web, il Consiglio di Amministrazione uscente raccoglie e definisce le candidature, rispondenti ai criteri previsti negli articoli precedenti, almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali e comunque entro il 15 del mese precedente a tale data.

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da una scheda relativa ai candidati che, oltre a presentare i curricula personali, dovranno autocertificare l'insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del C. C. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 del C.C.

Almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, possono essere presentate ulteriori liste di candidati, in possesso di requisiti di cui ai precedenti articoli e accompagnate dall'autocertificazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Ciascuna ulteriore lista deve essere accompagnata dalle generalità e dalle firme di almeno il 5% dei soci iscritti alla Cooperativa al 30 giugno antecedente la data dell'Assemblea ed inviata al Consiglio di Amministrazione uscente. Il CdA, previa verifica dei requisiti richiesti, ne dispone la presentazione all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 6

Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

Per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali dovrà essere organizzato un servizio di segreteria al fine di accertare l'identità di ogni socio intervenuto e avente diritto al voto e di controllare la validità di eventuali deleghe.

Per la votazione si procederà come previsto dallo Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea procederà al conteggio ed alle necessarie verifiche sui voti espressi.



OLEIFICIO “SANTA BARBARA”

Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Scandriglia

Nel verbale dell'Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti espressi ed il numero dei soci aventi diritto al voto, il numero dei voti favorevoli, i voti contrari ed i voti di astensione.

Articolo 7

Cooptazione

Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei singoli Consiglieri di Amministrazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del C.C.

Articolo 8

Elezione del Collegio Sindacale

La lista o le liste dei candidati del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, e comunque in possesso dei requisiti di Legge e di Statuto, è/sono presentata/e dal CdA, con le stesse modalità previste dal precedente art. 5.

La/e lista/e del/i candidati, integrata/e con le prescrizioni dell'art. 2400, comma 4 del C.C., è sottoposta/e alla votazione dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 9

Elezione dell'Audit Interno

Ove il Collegio sindacale non sia nominato in quanto non obbligatorio per legge, la lista o le liste dei candidati dell'Audit Interno, d'ora in avanti definito AI, è/sono presentata/e dal CdA, con le stesse modalità previste dal precedente art. 5.

Ogni lista dovrà essere composta da tre membri scelti tra i soci di cui uno con il titolo di coordinatore.

La/e lista/e del/i candidati, integrata/e con le prescrizioni dell'art. 2400, comma 4 del C.C., è sottoposta/e alla votazione dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 10

Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'Assemblea che lo approva delibera anche il numero dei Consiglieri di Amministrazione da eleggere, e gli eventuali specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati nonché eventuali requisiti soggettivi degli stessi.